

L'Ufficio ha ritenuto che la parte abbia occultato dei ricavi sulle seguenti presunzioni: l'utile indicato è stato relativamente basso, sotto il 10%; dall'analisi delle fatture è emerso che le stesse non indicavano distintamente il costo delle materie prime e -distinto- il costo della manodopera; quando il costo della manodopera era indicato in maniera distinta non erano indicate le ore di manodopera, ma solo il totale. Negli anni in esame nell'officina prestavano lavoro i due soci, un operaio ed un apprendista.

L'Ufficio ha quindi quantificato il costo totale della manodopera utilizzata quantificando 40 ore settimanali per 44 settimane (ad un socio ha tolto il 10%), più i due dipendenti ed ha concluso che la ditta ha pagato € 109.701,00 e non 52.754,95 come indicato dalla parte. Analogo calcolo è stato fatto per l'anno 2005.

Nei ricorsi la parte sostiene che c'è un difetto di notifica, effettuata a mezzo posta, che c'è mancanza dei presupposti impositivi, che i fatti richiamati dall'Ufficio sono ignoti, che non ricorrono le presunzioni di gravità precisione e concordanza, che l'Ufficio ha confuso ricavi con redditi.

La parte inoltre sostiene che a fine 2005 operavano in azienda soli i soci.

La Commissione osserva che i rilievi di diritto non meritano apprezzamento: la notifica a mezzo posta è regolare, gli elementi sui quali l'Ufficio ha operato la ricostruzione sono quelli indicati dalla parte nel questionario.

La Commissione nel merito della ricostruzione osserva che l'Ufficio nelle controdeduzioni ha indicato di aver proposto alla parte un abbattimento del 20% sul monte ore dei soci e del 50% sulle ore dell'apprendista riducendo così il recupero ad 38.094,00 per l'anno 2004 e ad € 26.837,00 per l'anno 2005.

La Commissione osserva che l'Ufficio non ha tenuto conto che nelle fatture senza differenziazione tra costo delle materie prime e manodopera il costo della manodopera era compreso nell'insieme del valore dato al prodotto. Perciò l'Ufficio ha calcolato due volte il valore della manodopera, prima nell'attribuire al costo delle materie prime il ricarico della manodopera e poi ricalcolando le ore di lavoro e recuperandole ad imposizione. Inoltre nell'indicazione del costo della manodopera non ha tenuto conto che il costo stesso è al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali, così il confronto con i redditi dei titolari non tiene.

L'Ufficio non ha portato ulteriori elementi che possano testimoniare che il reddito dei titolari potesse essere al di sopra delle possibilità indicate nelle varie dichiarazioni.

Il fatto poi che l'Ufficio fosse disponibile ad un abbattimento del 20% sulle ore lavorate dai titolari ed al 50% sulle ore lavorate dall'apprendista fa ritenere che le presunzioni sulle quali l'Ufficio ha basato la ricostruzione dei ricavi non siano precise né concordanti.

La Commissione pertanto ritiene di accogliere le motivazioni della parte.
Pone le spese di lite a carico dell'Ufficio per € 1.000,00 più eventuali accessori.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille) più eventuali accessori.

Treviso, 30/06/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



5/5